

Originale



## COMUNE DI LUINO

Provincia di Varese

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 187 IN DATA 25/10/2011

**OGGETTO: ADESIONE A CONF SERVIZI CISP EL LOMBARDIA PER SERVIZI  
FARMACIA COMUNALE.**

L'anno duemilaundici, addì venticinque del mese di ottobre alle ore 18:15, nella solita sala delle adunanze del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dallo Statuto, si è riunita la Giunta comunale.

Intervengono i Signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENZE
PELLICINI Avv. Andrea	SINDACO	SI
COMPAGNONI Dr. Franco	VICE-SINDACO	SI
TALDONE Dr. Giuseppe	ASSESSORE	SI
BAROZZI Geom. Alessandro	ASSESSORE	SI
CASTELLI Dott. Piermarcello	ASSESSORE	SI
MIGLIO Alessandra	ASSESSORE	SI
SGARBI Rag. Dario	ASSESSORE	SI
PRESENTI: 7		ASSENTI: 0

Partecipa all'adunanza con le funzioni attribuite dalle sopracitate normative: IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Francesco TRAMONTANA.

Il Sindaco Avv. Andrea Pellicini, assume la presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta comunale a trattare l'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: ADESIONE A CONFSERVIZI CISPEL LOMBARDIA PER SERVIZI FARMACIA COMUNALE.**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**CONSTATATO** che CONFSERVIZI CISPEL LOMBARDIA è l'Associazione di categoria delle imprese pubbliche locali che operano nella Regione Lombardia e che alla stessa aderiscono la generalità delle Aziende speciali, delle S.p.A., nonché dei consorzi e dei comuni che svolgono tali servizi;

**RILEVATO** che l'Associazione tutela gli interessi dei propri aderenti e li rappresenta ed assiste nel campo finanziario, economico, tecnico, industriale, legale, amministrativo, intervenendo in tutte le sedi competenti, locali e nazionali, in particolare si occupa del settore farmacia e di bandire gare per il rifornimento di farmaci e parafarmaci, di durata biennale;

**CONSIDERATO** il ruolo che l'Associazione ha svolto e svolge per l'approvazione e l'applicazione delle norme di legge regionali;

**CONSIDERATO** che, dovendo la Farmacia comunale di Voldomino procedere alla gara, a evidenza pubblica, per l'acquisto di farmaci e parafarmaci per il biennio 2012/2013 e vista la complessità delle norme in merito, si ritiene di avvalersi dei servizi offerti da CONFSERVIZI CISPEL LOMBARDIA;

**RILEVATO** che per tutto quanto sopra esposto l'Associazione rappresenta la fonte più documentata ed autorevole per tutte le informazioni inerenti il funzionamento di una gestione dei servizi pubblici locali, comprese le farmacie pubbliche;

**CONSTATATO** che il costo per l'iscrizione dell'anno 2011, quale risulta dall'applicazione dei parametri in vigore, è di Euro 200,00.= (mesi novembre-dicembre);

**VISTO** lo Statuto di CONFSERVIZI CISPEL LOMBARDIA, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

**ACQUISITO** il parere favorevole ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, espresso dal Responsabile del Servizio Farmacia in ordine alla regolarità tecnica;

**DATO ATTO** della propria competenza in materia ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**CON** voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

## **D E L I B E R A**

- 1. DI ADERIRE**, per i motivi in narrativa esposti, a CONFSERVIZI CISPEL LOMBARDIA (l'Associazione della Lombardia della Confederazione Italiana dei Servizi Pubblici degli Enti Locali), in qualità di socio ordinario, Associazione regolata dallo Statuto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
- 2. DI DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio Farmacia di attuare le indicazioni fornite con la presente deliberazione e di individuare l'intervento di spesa su cui effettuare la prenotazione contabile.

Successivamente,

**LA GIUNTA COMUNALE**

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito, affinché la Farmacia comunale possa aderire alla gara per l'acquisto di farmaci e parafarmaci per il biennio 2012/2013, con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

**D E L I B E R A**

DI RENDERE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

www.AlboPretronline.it 31/10/17



**COMUNE DI LUINO**  
(Provincia di Varese)

---

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: ADESIONE A CONFSERVIZI CISEL LOMBARDIA PER SERVIZI  
FARMACIA COMUNALE.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.


Motivi ed osservazioni:

Luino, lì 21/10/2011

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FARMACIA**

(Dott.sa Lucia Guagno)

# CONFSERVIZI Lombardia



Proposta nuovo

## STATUTO

Confservizi Cispel Lombardia

### Art. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

A norma dell'art. 36 del C.C. è costituita l'Associazione Regionale **Confservizi Cispel Lombardia** delle Imprese e degli Enti di gestione dei servizi pubblici locali, organizzati nelle strutture federali regionali.

L'Associazione Regionale denominata "Confservizi Cispel Lombardia", da qui in avanti denominata anche Associazione, ha sede in Milano, Via Brembo 27, ed è regolata dal presente statuto.

L'Associazione è dotata di autonomia statutaria e regolamentare, funzionale, amministrativa e finanziaria, svolge la propria attività senza fini di lucro

Nella gestione dei servizi l'azione dell'Associazione è orientata al perseguimento di obiettivi di qualità, universalità e rispetto dell'ambiente, garantendo al contempo la massima economicità ed efficienza.

### Art. 2 – RAPPRESENTANZA

1. L'Associazione rappresenta a livello regionale, le Imprese e gli Enti di gestione dei servizi pubblici locali associati.
2. Per meglio esercitare tale ruolo l'Associazione potrà stipulare accordi e convenzioni con le Federazioni nazionali di settore e le Confederazioni nazionali, al fine di garantire agli associati un sistema unitario ed armonico di rappresentanza.
3. L'Associazione potrà altresì coordinarsi o collegarsi con altre Associazioni regionali analoghe, mediante accordi e convenzioni, che abbiano come fine il miglioramento dello svolgimento delle attività di rappresentanza delle Imprese ed Enti associati.
4. L'Associazione può stabilire accordi con altre Associazioni di categoria di imprese a livello regionale, al fine di rendere più efficace l'azione di rappresentanza degli interessi delle imprese associate.

### Art. 3 – COMPITI

1. L'Associazione ha le seguenti finalità:

- a) rappresenta, anche in giudizio, e tutela gli interessi delle Imprese e degli Enti associati nei confronti dell'Ente Regione e di tutti gli Enti ed organismi, pubblici e privati, aventi competenza e sfera d'azione regionale;
- b) valorizza l'apporto dei servizi di interesse economico industriale e dei servizi alla persona nella definizione delle politiche di sviluppo territoriale;
- c) promuove e tutela gli interessi dei soggetti gestori associati con le Istituzioni (Regioni, Enti Locali e Associazioni) aventi sfera d'azione sul territorio della Regione Lombardia;
- d) concorre alla creazione e allo sviluppo di sistemi economico-sociali territoriali in grado di competere nell'economia globale e per garantire contesti economico-produttivi utili allo sviluppo dell'iniziativa dei soggetti associati;
- e) promuove ogni azione mirante alla gestione imprenditoriale dei pubblici servizi nei settori di attività che interessano gli associati stessi in particolare prestando assistenza ai soggetti che intendono istituire nuove imprese;
- f) promuove attività di formazione, assistenza e consulenza, sia direttamente che indirettamente, anche attraverso forme associative;
- g) promuove i rapporti, regolati se necessario da specifici patti associativi, con le Federazioni di settore e le Confederazioni nazionali per coordinare le politiche nazionali e regionali dei servizi pubblici locali.
- h) formula proposte alle Confederazioni nazionali e alle Federazioni nazionali di settore su problematiche inerenti i servizi di interesse generale
- i) designa o nomina propri rappresentanti o delegati in Commissioni, Comitati, Enti ed Organi in ambito regionale locale;
- l) svolge eventuali compiti e funzioni ad essa delegate dalle Federazioni Nazionali;
- m) promuove ogni altra iniziativa che si reputi utile per lo sviluppo e la gestione dei servizi pubblici locali e per gli Associati.

### Art. 4 - IMPRESE ED ENTI ASSOCIATI

1. All'Associazione possono aderire, in qualità di soci ordinari, i soggetti, in qualsiasi forma costituiti, che operano nei settori dei servizi di interesse economico industriale e dei servizi alla persona in Regione Lombardia.
2. Nel caso di "Gruppi Societari" è consentita sia l'adesione della sola azienda capogruppo, che delle singole aziende facenti parte del Gruppo.
3. La delibera di ammissione delle Imprese e degli Enti all'Associazione è di competenza della Giunta Esecutiva.
4. L'ammissione comporta, oltre all'assunzione degli obblighi di cui al successivo comma 5, il versamento di un contributo associativo determinato annualmente dalla Giunta Esecutiva e ratificato dalla prima Assemblea. L'Assemblea, su proposta della Giunta Esecutiva, può altresì stabilire una quota di ammissione per le Imprese o gli Enti di nuova adesione.



5. L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione del presente Statuto ed in particolare l'adempimento dei seguenti obblighi:

- a) l'osservanza delle deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione nei limiti delle loro attribuzioni;
- b) la corresponsione del contributo annuo, di cui al comma 4, determinato dalla Giunta Esecutiva e ratificato dalla prima Assemblea;
- c) l'eventuale corresponsione di una quota di ammissione per le Imprese e gli Enti di nuova adesione.

Il contributo associativo dovrà essere versato entro il 30 giugno di ogni anno, non è trasmissibile, rivalutabile e compensabile.

Le spese per la partecipazione alle attività dell'Associazione sono a carico degli Associati.

6. La mancata corresponsione del contributo comporta la sospensione dalle cariche associative e la non attribuzione di voti in Assemblea e ineleggibilità alle cariche associative.

#### **Art. 5 - CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO**

1. La qualità di associato cessa:

a) per dimissioni.

Le dimissioni devono essere comunicate alla Giunta Esecutiva a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di sei mesi;

b) per recesso.

Il recesso è consentito alle Imprese e agli Enti che dissentano dalle modifiche apportate allo Statuto dall'Assemblea dell'Associazione.

Il recesso deve essere comunicato alla Giunta Esecutiva a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche statutarie;

c) per decadenza.

La decadenza consegue allo scioglimento dell'Impresa o dell'Ente aderente;

d) per esclusione.

La mancata osservanza degli obblighi statutari o gravi motivi che ne rendano incompatibile l'appartenenza, possono comportare l'esclusione dall'Associazione, che è deliberata dalla Giunta Esecutiva con il voto di almeno due terzi dei suoi componenti, viste le deduzioni scritte dall'Associato.

2. La cessazione dalla qualità di associato non esonera dal versamento dei contributi associativi stabiliti per l'anno solare in corso.

#### **Art. 6 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI**

1. Gli Associati hanno diritto a ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza e di servizio svolte dall'Associazione.

2. Hanno inoltre diritto a partecipare alla vita associativa esercitando l'elettorato attivo e passivo, con i limiti e secondo le modalità previste nei successivi articoli, e a vedere attestata la loro appartenenza all'Associazione.

## Art. 7 – SANZIONI

Gli associati che si rendessero inadempienti agli obblighi derivanti dal presente statuto sono passibili delle seguenti sanzioni, comminate dalla Giunta Esecutiva:

- a) sospensione del diritto a partecipare all'Assemblea;
- b) decadenza dei loro esponenti che ricoprono cariche direttive;
- c) sospensione del diritto alle prestazioni dell'Associazione;
- d) esclusione.

## Art. 8 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) la Giunta Esecutiva
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori contabili.

2. Gli organi della Associazione durano in carica 4 anni e decadono con la celebrazione dell'Assemblea annuale che approva il bilancio consuntivo.

Degli organi elettivi dell'Associazione, ad eccezione del Collegio Revisori Contabili, possono far parte solo gli Amministratori o i rappresentanti legali delle Imprese e degli Enti associati.

La decadenza dalla carica ricoperta in seno all'Impresa o all'Ente associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi incarico negli organi elettivi dell'Associazione.

La Giunta Esecutiva provvede alla ratifica della decadenza e alla sostituzione alla prima seduta, di norma con altro rappresentante della stessa Impresa o Ente associato.

3. Le indennità, i gettoni di presenza e i rimborsi spese dei componenti gli organi dirigenti ed esecutivi, sono determinati dalla Giunta Esecutiva.

## Art. 9 – ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è costituita dai Presidenti o Legali Rappresentanti di tutte le Aziende ed Enti associati.

2. I membri dell'Assemblea possono delegare i poteri da esercitarsi in sede assembleare.

3. Ad ogni Impresa o Ente associati, sulla base della quota associativa versata all'Associazione, è attribuito uno o più voti secondo il Regolamento qui allegato.

4. All'Assemblea partecipano anche il Presidente, i membri della Giunta Esecutiva e i Revisori contabili; essi tutti non hanno diritto al voto, salvo non competa loro quali rappresentanti di imprese o Enti associati.

5. Ogni socio ha facoltà di conferire la delega ad altro socio dell'Associazione, con i relativi voti.

Ciascun delegato non può ricevere più di 2 deleghe oltre la propria.



## **Art. 10 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea costituisce il massimo organo dell'Associazione.

In particolare spetta all'Assemblea:

- a) determinare le direttive e gli orientamenti per l'azione da svolgere sul piano regionale in attuazione dei compiti previsti dall'art. 3;
- b) la nomina a maggioranza dei voti, su proposta della Commissione elettorale, del Presidente e della Giunta Esecutiva dell'Associazione;
- c) l'approvazione dei Regolamenti per la costituzione dei Coordinamenti per le politiche settoriali;
- d) la nomina, su proposta della Giunta Esecutiva, della Commissione elettorale;
- e) la nomina dei tre membri effettivi del Collegio dei Revisori Contabili e determina i compensi;
- f) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo proposti dalla Giunta Esecutiva;
- g) l'approvazione di programmi o di progetti che comportino un impegno finanziario straordinario pluriennale per l'Associazione e la fissazione delle contribuzioni a carico degli Associati che desiderino essere parte di tali programmi o progetti;
- h) la determinazione e l'approvazione delle quote associative dovute dalle Imprese e dagli Enti aderenti;
- i) l'approvazione delle contribuzioni straordinarie a carico degli Associati;
- j) le modifiche allo Statuto, su proposta della Giunta Esecutiva;
- k) lo scioglimento dell'Associazione, la conseguente nomina di tre liquidatori, la determinazione dei loro poteri e la destinazione delle attività nette patrimoniali a finalità di utilità generale.

## **Art. 11 - RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea ha luogo in via ordinaria una volta l'anno, entro il 30 giugno di ogni anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo; in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno la Giunta, o ne facciano richiesta tanti associati che dispongano complessivamente di almeno un quarto del totale dei voti spettanti a tutti gli associati.
2. I voti spettanti nell'Assemblea sono calcolati in base ai contributi previsti durante l'esercizio in corso.

## **Art. 12 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente con utilizzo di posta elettronica o altri mezzi equivalenti spediti agli associati almeno quindici giorni prima della data dell'adunanza, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e con la puntuale elencazione degli argomenti da trattare all'ordine del giorno.
2. In caso d'urgenza l'Assemblea può essere convocata con utilizzo di posta elettronica o altri mezzi equivalenti almeno cinque giorni prima, con l'osservanza delle modalità previste al comma 1.
3. Le spese per la partecipazione all'Assemblea sono a carico delle Imprese e degli Enti associati.

### **Art. 13 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti tanti associati che dispongano della metà più uno dei voti spettanti a tutti gli associati. Tuttavia, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è legalmente costituita quando siano presenti tanti associati che dispongano del 25 % dei voti spettanti a tutti gli associati.

### **Art. 14 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA E MODALITA' DI VOTAZIONE**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dalla persona designata dalla Giunta Esecutiva o dalla stessa Assemblea.
2. All'inizio della riunione, il Presidente dell'Assemblea chiama uno dei rappresentanti degli associati, il Direttore o un notaio a fungere da segretario e designa altri due rappresentanti quali scrutatori.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, che, entro 30 giorni sarà inviato in copia alle Imprese e agli Enti associati.
4. La nomina del Presidente dell'Associazione avviene per mezzo di candidatura presentata all'Assemblea dalla Commissione Elettorale, di cui all'art.15.
5. Le candidature per la nomina dei membri della Giunta Esecutiva e del Collegio dei Revisori contabili sono proposte all'Assemblea dalla Commissione Elettorale.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti. Alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede di norma mediante scrutinio segreto. La nomina di persone potrà avvenire a scrutinio palese, se richiesto da almeno il 20 % dei voti assembleari e approvato dalla maggioranza dell'Assemblea.
7. Per le deliberazioni relative alle modificazioni del presente statuto e allo scioglimento dell'Associazione si applicano i successivi articoli 28 e 29 dello Statuto.

### **Art. 15 - COMMISSIONE ELETTORALE**

La Giunta Esecutiva dell'Associazione, prima dell'Assemblea elettiva, o quando lo ritenga opportuno, nomina a maggioranza semplice la Commissione Elettorale.

Non possono essere eletti membri della Giunta Esecutiva i componenti della Commissione Elettorale.

La Commissione vigila al corretto svolgimento delle operazioni per l'elezione della Giunta Esecutiva.

In particolare:

- a) raccoglie le candidature emerse nelle assemblee dei Coordinamenti per le politiche settoriali;
- b) raccoglie le candidature proposte dalle associate;
- c) verifica l'eleggibilità dei candidati;
- d) provvede alla notifica agli Associati delle varie fasi delle elezioni;
- e) formula le proposte per la designazione del Presidente, della Giunta Esecutiva e del Collegio Revisori Contabili individuando i candidati tra i nominativi segnalati e li sottopone all'Assemblea.

Nella composizione della Giunta Esecutiva, oltre ai criteri indicati dall'Assemblea, la Commissione dovrà tenere conto del principio della massima rappresentatività settoriale e territoriale possibile.

## **Art. 16- GIUNTA ESECUTIVA**

1. La Giunta Esecutiva dell'Associazione è composta dal Presidente, dai Responsabili dei Coordinamenti settoriali e da 15 Membri eletti dall'Assemblea dell'Associazione in rappresentanza delle Aziende e del territorio.
2. I componenti la Giunta Esecutiva - di norma - devono essere Presidenti o Amministratori di Aziende ed Enti associati o loro delegati.
3. Al suo interno la Giunta Esecutiva può nominare sino a tre Vice Presidenti.
4. Alle riunioni di Giunta è invitato permanentemente il Presidente del Collegio Revisori Contabili.
5. La Giunta si riunisce, di norma, una volta al mese: comunque ogni qualvolta lo decida il Presidente o lo richieda almeno un quinto dei suoi membri.
6. Il Presidente, d'intesa con la Giunta, può estendere l'invito a partecipare alla Giunta, senza diritto di voto, ad altre persone.
7. Decadono dalla carica i componenti che senza giustificato motivo non siano intervenuti alle riunioni per tre volte consecutive o comunque alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.

## **Art. 17 – ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA**

### **1. La Giunta Esecutiva:**

- nomina - fra i propri componenti e su proposta del Presidente - i Vice Presidenti, uno scelto tra i coordinatori di settore delle Imprese di Confservizi e uno tra quelle di CISPEL. Il Presidente designa il Presidente Vicario;
- dà esecuzione, per quanto le compete, alle deliberazioni ed alle indicazioni dell'Assemblea;
- promuove attività di studio, formazione e divulgazione nei campi economico, tecnico, legale, finanziario, sindacale, previdenziale e formativo, utilizzando all'uopo anche l'opera di persone od Enti particolarmente competenti nelle singole materie;
- dispone quanto altro ritenga utile al raggiungimento degli scopi statuari, nell'ambito delle direttive dell'Assemblea;
- fissa le modalità per la gestione economico-finanziaria;
- delibera l'eventuale assunzione ed il licenziamento del personale;
- predispone le linee programmatiche annuali, il budget ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- costituisce - quando ne ravvisa la necessità - specifici Gruppi di Lavoro, impegnando Amministratori e Dirigenti delle Imprese e degli Enti associati;
- decide sulle domande di ammissione di nuovi Soci;
- nomina i rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Organizzazioni e Società partecipate scegliendoli tra gli Amministratori ed i Dirigenti delle Imprese e degli Enti associati;
- nomina, su proposta del Presidente, il Direttore dell'Associazione;
- assume, quando ricorrano gli estremi di urgenza, decisioni di competenza dell'Assemblea salvo ratifica della stessa.
- approva il Regolamento per eventuali indennità di carica e/o per la corresponsione di gettoni di presenza ai componenti gli Organi dell'Associazione;

## **Art. 18- COMITATO ESECUTIVO**

1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente che lo presiede e dai Coordinatori di settore di cui all'art 20.
2. Alle sedute del Comitato Esecutivo partecipa, senza diritto di voto, il Direttore.

3. Il Comitato esecutivo dà esecuzione a quanto deliberato dalla Giunta Esecutiva.

#### **Art. 19 - IL PRESIDENTE**

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
3. In particolare, il Presidente:
  - a) provvede per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva;
  - b) assume i provvedimenti occorrenti allo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
  - c) convoca e presiede la Giunta Esecutiva;
  - d) esercita, in caso d'urgenza, i poteri della Giunta Esecutiva, salvo riferire alla sua prima riunione ed ottenere ratifica del suo operato.
4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
5. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile, di norma, una sola volta.

#### **Art. 20 - COORDINAMENTI DI SETTORE**

1. I Coordinamenti di settore sono istituiti per affrontare le problematiche specifiche dei diversi settori produttivi e sono composti da tutte le aziende associate che vi operano purchè in numero adeguato.
2. Ciascun Coordinamento dovrà relazionarsi con le corrispondenti Federazioni Nazionali di settore.
3. I Coordinamenti sono istituiti dalla Giunta Esecutiva, d'intesa con le Imprese del settore associate, sentite le Federazioni nazionali di riferimento, e possono dotarsi di specifico regolamento. Possono costituire dei Gruppi di lavoro. Possono presentare progetti con connesso budget funzionale alla loro realizzazione e costituire Gruppi di Lavoro.
4. Ciascun Coordinamento nomina un proprio Coordinatore fra i Presidenti e legali rappresentanti delle Aziende o Enti partecipanti. Il Coordinatore dura in carica 4 anni. In caso di decadenza o dimissioni del Coordinatore, questo viene sostituito dal Coordinamento e resterà in carica per lo stesso periodo di quello decaduto o dimessosi.  
La designazione del Coordinatore di settore viene condivisa con la relativa Federazione, con le modalità da riportare nei patti parasociali.
5. I Coordinatori di settore sono di diritto membri della Giunta Esecutiva.

#### **Art. 21- COMITATO TECNICO SCIENTIFICO**

La Giunta Esecutiva può istituire, su proposta del Presidente, un Comitato Tecnico Scientifico, composto da personalità del mondo dell'Università e della ricerca, esperte nel campo dei servizi di pubblica utilità e in rappresentanza delle diverse discipline.

#### **Art. 22 - IL DIRETTORE**

1. Agli uffici della Associazione è preposto un Direttore che, su proposta del Presidente, è nominato dalla Giunta Esecutiva con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.



2. L'incarico è di durata pari alla permanenza in carica della Giunta Esecutiva.

3. Il Direttore cura il buon andamento degli uffici, attua le disposizioni emanate dagli Organi associativi, funge da segretario nelle riunioni dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva, tiene contatti con i gruppi di lavoro.

4. Egli ha la facoltà di proporre alla Giunta Esecutiva ed al Presidente le soluzioni ed i provvedimenti che ritenga utili al conseguimento degli scopi statutari.

5. Il Direttore, insieme agli Uffici competenti, elabora le proposte del budget e del bilancio d'esercizio da sottoporre alla Giunta e all'Assemblea; sovrintende alla gestione finanziaria ed economica dell'Associazione nei limiti ed in conformità al budget.

6. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli organi collegiali dell'Associazione.

### **Art. 23- COLLEGIO REVISORI CONTABILI**

1. Il Collegio Revisori Contabili è composto da tre membri scelti dall'Assemblea.

2. Nella prima riunione, il Collegio Revisori Contabili nomina al proprio interno il Presidente, il quale deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Contabili.

3. Il Collegio Revisori Contabili vigila sull'andamento della gestione economico-finanziaria predisponendo verbali di verifica, di norma trimestrali, da presentare alla Giunta esecutiva e presenta all'Assemblea la relazione annuale al bilancio d'esercizio.

4. Il Presidente, o un membro del Collegio Revisori Contabili suo delegato, partecipa senza diritto al voto, alle riunioni della Giunta.

### **Art. 24 - PATRIMONIO**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle eventuali quote di ammissione delle nuove Imprese e dei nuovi Enti associati;
- b) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dalle erogazioni e dai lasciti a favore dell'Associazione e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo.

2. Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale

### **Art. 25- GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA**

1. Alle spese occorrenti per lo svolgimento della propria attività l'Associazione provvede con le seguenti entrate:

- contributi annuali ordinari provenienti direttamente dagli Associati ed avanzi della gestione annuale non trasferiti a patrimonio;
- contributi straordinari finalizzati a progetti perequativi e di sviluppo e per lo svolgimento di specifici compiti;
- contributi straordinari dagli Associati o da altri Enti ed Imprese, sponsorizzazioni, ricavi da attività di servizio.

2. Durante la vita dell'Associazione non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi di riserva o di capitale.



3. Le spese sostenute dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Dipendenti delle Imprese e degli Enti associati per la partecipazione a riunioni ed iniziative promosse dall'Associazione, sono a carico delle Imprese e degli Enti di appartenenza.

#### **Art. 26 –BUDGET E BILANCIO DI ESERCIZIO**

1. Le proposte concernenti il budget e il bilancio di esercizio, corredati dalle relazioni della Giunta Esecutiva e del Collegio Revisori Contabili, in quest'ultimo caso limitatamente al bilancio d'esercizio, sono inviate agli Associati unitamente alla convocazione dell'Assemblea.
2. Lo schema del bilancio di esercizio, dopo la deliberazione da parte della Giunta Esecutiva, è trasmesso al Collegio Revisori Contabili almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

#### **Art. 27- BILANCIO CONSUNTIVO**

1. Per ciascun anno solare è compilato il bilancio consuntivo, costituito da stato patrimoniale e conto economico. Esso è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea insieme alla relazione della Giunta e a quella del Collegio Revisori contabili.
2. La Giunta Esecutiva deve presentare il bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

#### **Art. 28 - MODIFICAZIONI STATUTARIE**

1. Le modificazioni dello Statuto dell'Associazione deliberate dall'Assemblea, sono immediatamente esecutive. Per la validità di tali delibere occorrerà il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti attribuiti al complesso delle Imprese e degli Enti.
2. Il Presidente dell'Associazione dovrà dare comunicazione della delibera, relativa alle modificazioni statutarie, alle Imprese ed agli Enti associati entro quindici giorni dalla data di assunzione della delibera.
3. Le Imprese e gli Enti associati che abbiano votato in dissenso dalle modifiche statutarie deliberate, potranno esercitare il diritto di recesso, ai sensi dell'art 5 del presente Statuto.

#### **Art. 29 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno un terzo dei voti spettanti a tutti gli Associati.
2. Le eventuali attività che residuino al termine della liquidazione possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

#### **Art. 30– RINVIO**

In ogni altra ipotesi non disciplinata dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di Associazioni

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
(Avv. Andrea Pellicani)

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Francesco TRAMONTANA)

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in data 31 OTT. 2011 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Luino, lì 31 OTT. 2011

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
(Dott. Romano NICOLDI)

### ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Luino, lì \_\_\_\_\_